



Ministero della cultura

Fondo Unico per lo Spettacolo. Riparto ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2021

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, che istituisce il Fondo Unico per lo Spettacolo, nonché l'articolo 15, comma 2, il quale stabilisce che si provveda al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo in sede di legge finanziaria dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, ai sensi del quale, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e, in particolare, l'articolo 34;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, di approvazione del “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;



Ministero della cultura

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante “*Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 2020, recante “*Riprogrammazione delle somme rimanenti destinate ai progetti speciali per l’anno 2020*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che reca, tra gli altri, i capitoli di spesa afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*”;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, concernente l’assegnazione, per l’esercizio 2021, delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;



Ministero della cultura

VISTO il decreto ministeriale 11 febbraio 2021, recante “*Riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo annualità 2021*”, con il quale vengono determinate le aliquote di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo, pari ad euro 400.141.856,00, per l’anno 2021 e viene previsto che con successivo decreto del Ministro della cultura verrà disposta la suddivisione delle risorse fra i pertinenti capitoli di spesa;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante “*Riparto dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo a favore di nuove istanze e rimodulazione ulteriori risorse disponibili per l’annualità 2021*”;

VISTO in particolare l’articolo 3 del citato decreto ministeriale “*Riparto maggiori risorse disponibili a favore dei settori in difficoltà del mondo dello spettacolo*”, nel quale si prevede che una somma pari a euro 2.659.000,00, quota parte delle risorse disponibili che emergono dalla rimodulazione delle nuove istanze, accantonata sul capitolo 6622 PG 4 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, anno finanziario 2021, in analogia con quanto disposto nel decreto ministeriale 24 novembre 2020, è destinata al sostegno dei seguenti settori, a seguito dell’emergenza da Covid-19:

- a) Imprese di produzione teatrale, di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- b) Centri di produzione di teatro di innovazione nell’ambito della sperimentazione e del teatro per l’infanzia e la gioventù, di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- c) Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili, di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- d) Organismi di produzione della danza, di cui all’articolo 25, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- e) Centri di produzione della danza, di cui all’articolo 26, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- f) Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, di cui all’articolo, 31 commi 1, 2, 3 e 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;

TENUTO conto dei consuntivi presentati nel 2020 dai soggetti finanziati a valere sul FUS nei settori individuati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017;

DECRETA:



Ministero della cultura

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2021, una somma pari a euro 2.659.000,00, quota parte delle risorse disponibili che emergono dalla rimodulazione delle nuove istanze è destinata al sostegno dei seguenti settori a seguito dell'emergenza da Covid-19:

- a) Imprese di produzione teatrale, di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- b) Centri di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- c) Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili, di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- d) Organismi di produzione della danza, di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- e) Centri di produzione della danza, di cui all'articolo 26, del decreto ministeriale 27 luglio 2017;
- f) Imprese di circo e di circo contemporaneo in Italia, di cui all'articolo, 31 commi 1, 2, 3 e 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2017.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i settori, in proporzione al totale delle risorse erogate a consuntivo a valere sull'annualità 2019, in analogia con quanto disposto nel decreto ministeriale del 24 novembre 2020, come di seguito rappresentato:

Settori	Ripartizione
Musica	106.885,02
Teatro	1.885.336,70
Danza	547.263,13
Circhi e spettacolo viaggiante	119.515,15
	2.659.000,00

Art. 2

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono assegnate ai beneficiari in proporzione al contributo 2019 riconosciuto, come risultante dai consuntivi 2019 trasmessi nel 2020 per il tramite della piattaforma utilizzata dall'Amministrazione per la gestione delle domande di contributo.

2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati con decreto del Direttore generale Spettacolo sulla base dei dati già consuntivati in possesso dell'Amministrazione.



Ministero della cultura

Art. 3

1. La spesa di cui al presente decreto graverà, in base all'esigibilità dell'obbligazione, sui capitoli 6622 PG 1, 6624 PG 1, 6626 PG 1, 8721 PG 1 del centro di responsabilità n. 8 della Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 4

1. L'erogazione dei contributi assegnati è in ogni caso subordinata alla disponibilità delle risorse in bilancio.
2. La Direzione generale Spettacolo potrà disporre ulteriori verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito della Direzione generale spettacolo (<http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>) con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti nei confronti degli organismi interessati senza l'invio di ulteriori comunicazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo

Roma 28 ottobre 2021

IL MINISTRO